



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 15/09/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento nella forma della cessione del quinto stipulato in data 23/3/2009 ed estinto anticipatamente nel giugno 2013, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge tramite legale all'Arbitro al quale chiede di dichiarare la controparte tenuta alla retrocessione della somma complessiva di € 412,24 quale quota degli oneri addebitati in contratto e non maturati in esito all'estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario, si oppone alla pretesa del cliente, precisando che:

la commissione riconosciuta al soggetto intermediario nel credito, andrebbe a remunerare esclusivamente attività che si esauriscono prima dell'erogazione del finanziamento e quindi non potrebbe essere oggetto di restituzione, come risulterebbe dalla fattura emessa in data 13 maggio 2009;

dal conteggio estintivo risulta un abbuono dell'importo di € 115,14 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione post erogazione del prestito;

con riferimento al premio assicurativo non goduto, riferisce che la Compagnia assicurativa, in data 28 novembre 2019, ha riconosciuto al cliente il rimborso di € 180,65.

Quindi, fa presente, che sia in fase di riscontro al reclamo che, in data 26 marzo 2020 – in occasione della ricezione del presente ricorso – la banca avrebbe tentato di raggiungere una definizione conciliativa della controversia.

Tuttavia, il cliente non accettava la proposta transattiva.

Pertanto, la banca rende noto di aver effettuato, sempre a scopo conciliativo - nel maggio



2020 - un ulteriore rimborso, tramite assegno circolare, dell'importo di € 241,04 ad integrazione dei rimborsi già effettuati per il premio assicurativo non goduto, per le commissioni di istruttoria e le spese amministrative non maturate nonché il riconoscimento degli interessi maturati dalla data del reclamo e il rimborso del contributo di € 20,00 sostenuto dal cliente per l'attivazione del presente ricorso (come da allegato n. 10).

In merito al rimborso degli interessi legali, precisa che sono stati calcolati dalla data del reclamo all'effettivo saldo (e non dall'estinzione del prestito, come richiesto dal ricorrente), trattandosi di un'obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria.

Con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni ritenute "up front", la banca rileva che la stessa è formulata con esplicito richiamo alla recente Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 (causa C-383/2018, c.d. caso LEXITOR), la quale si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE.

Pertanto, precisa che la sentenza della Corte Europea avrebbe affermato che ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto (ex art. 16 direttiva UE 2008/48, nonché ex art. 125 *sexies* TUB), includerebbe tutti i costi posti a suo carico, compresi quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito.

Invero, la direttiva 2008/48 UE è stata recepita dal legislatore italiano con il D.Lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l'art. 125 *sexies* TUB, in base al quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore "... ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Pertanto è la normativa di attuazione ad aver precisamente delimitato il confine tra oneri rimborsabili e non rimborsabili.

La banca, quindi, ritiene che non sia direttamente invocabile dal ricorrente la sentenza interpretativa dell'11 settembre 2019.

Conclude chiedendo al Collegio ABF di rigettare il ricorso.

Con repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ribadisce la rimborsabilità della provvigione dell'intermediario del credito, richiamando la sentenza "LEXITOR" e l'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE.

DIRITTO

La questione concerne la richiesta di restituzione delle commissioni addebitate in contratto, per la quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata di una cessione del quinto.

Occorre in primo luogo dare riscontro alla richiesta preliminare della convenuta, laddove sostiene la non applicabilità della sentenza LEXITOR.

Rilevano la decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e della successiva decisione dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, infatti, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, e in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una



riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Dal proprio canto, il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. *up front*), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il principio, per un verso, per cui “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*, e, per l’altro, per cui “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Lo stesso Collegio di Coordinamento, ha osservato che “La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”, che “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”, e che “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato, in primo luogo, la nullità di ogni clausola che “[...] sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari [...]”, in quanto contraria a norma imperativa, conseguendone che tale nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c. comporti la sostituzione automatica del disposto di cui all’art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR – imponeva la restituzione anche dei costi *up front*. In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli *recurring*, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “[...] come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo [...]”.

Le parti, quindi, potranno “[...] declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi *up front* rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità [...]”.

Sempre secondo il Collegio di Coordinamento, se tale situazione non dovesse verificarsi spetterà al giudicante il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non



potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che non possa che procedersi al ricorso per la integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.). Il Collegio di Coordinamento, quindi, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, considera il merito del ricorso, in relazione al quale “[...] ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (*relativamente* proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento [...]”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “[...] allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi *recurring* e della diversa natura della controprestazione [...]”, e che “[...] essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva [...]”.

Il Collegio aggiunge, infine, che “[...] non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi [...]”.

Il Collegio ritiene, inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espreso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di” riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

Tale conclusione appare, quindi, pienamente conforme con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 *sexies* del TUB.

Del resto anche diversi giudici di merito si stanno uniformando alla lettura della Corte di Giustizia (cfr. Tribunale di Napoli decisione 7.2.2020, n. 1340; Tribunale di Torino, 21.3.2020; RG 4040/2019 e 23/4/2020 n. 1434).

A tale interpretazione deve uniformarsi il Collegio, aderendo al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Venendo al contratto *de quo* il ricorrente invoca la retrocessione della quota non maturata degli oneri contrassegnati con le lett. a), b) d) ed e) di cui occorre esaminare la qualifica sulla base dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF.

La commissione istruttoria a favore della banca (lett. a), considerata la descrizione contrattuale delle attività riferita sia alla “gestione” sia alla “provvista”, va qualificata



recurring.

Sulle spese amministrative di cui alla lett. b) è posizione condivisa dei Collegi ritenere le voci di costo che includono le spese postali di natura *recurring*, dato il fatto che potrebbero riguardare documenti da inviare nel corso della durata del contratto.

La commissione per l'intermediario del credito (lett. e) va invece considerata di natura *up front*, tenuto anche conto che nel caso di specie l'incaricato dal finanziatore al collocamento del prodotto è un agente in attività finanziaria (la cui attività è limitata alla fase pregiudiziale alla stipula del finanziamento).

Quanto infine ai premi di cui alla lettera d del contratto, rileva il Collegio che il ricorrente ha nelle more avuto un ristoro solo parziale di euro 180,65.

In conclusione, al ricorrente sono dovuti euro 219,94 per commissione mediatore (lettera e) importo calcolati in base al criterio "della curva degli interessi", tenuto conto che il TAN contrattuale è pari a 4,75%, con percentuale di calcolo del 37,40% e, per i costi soggetti a maturazione del tempo, restando fermo invece il criterio lineare puro::

commissioni istruttoria 546,00 : 120 x 71= 323,05 – abbuono 115,14= euro 207,91

spese amministrative 200,00 : 120 x 71= 118,33

premio assicurativo 470,40 : 120 x 71= 278,32 – abbuono 180,65= euro 97,67

Per totali euro 643,85, da cui detrarre euro 241,04 (assegno del 29.4.020, comprensivo di euro 20,00 per spese della procedura) e quindi euro 402,81.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 402,81, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO